

DELIBERA N. 306/11/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO 27/FP AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GEO EDITRICE SRL (GESTORE DEL SITO INTERNET WWW.CITTACELESTE.IT) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL'ART. 3, COMMI 2 E 6, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 30 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, commi 2 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l'art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 3, commi 2, 6 e 8, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*" pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 29 dicembre 2010, n. 27/10/DICAM/UDIS – PROC. 27/FP, trasmesso per notifica in data 4 gennaio 2011, con il quale - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti Serie A - è stata contestata alla società Geo editrice srl, gestore del sito internet www.cittaceleste.it, la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 3, commi 2 e 6, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS. Con nota pervenuta in data 11 ottobre 2010 (prot. n. 58604), unitamente ad un supporto in formato DVD, infatti, la Lega Nazionale Professionisti Serie A segnalava che la società Geo Editrice srl aveva diffuso, sul proprio sito internet www.cittaceleste.it, immagini salienti e correlate relative all'incontro Fiorentina – Lazio disputatosi in data 18 settembre 2010, senza avere acquisito i diritti relativi alle stesse, e rappresentando altresì che tali immagini, registrate su supporto informatico DVD dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 21 settembre 2010, risultavano ancora disponibili sul citato sito internet alla data del 28 settembre 2010. Dalla visione delle allegate registrazioni, si rilevava che il video in questione, reso disponibile dal 21 settembre 2010 sul sito internet www.cittaceleste.it, gestito dalla società Geo Editrice srl, con sede legale in Roma (00191), via Bomarzo 34, conteneva circa 3 minuti e 40 secondi di immagini salienti e correlate relative all'incontro Fiorentina - Lazio, disputatosi in data 18 settembre 2010, recanti in sovrimpressione la scritta "Città celeste web tv", marcate in alto a destra con il logo di Mediaset Premium;

VISTE le memorie difensive pervenute in data 9 febbraio 2011 (prot. n. 6254), e in data 10 marzo 2011 (prot. n. 10694), e sentita in audizione la società Geo editrice srl in data 11 febbraio 2011, in cui questa ha evidenziato l'involontarietà della violazione cui è incorsa, dovuta al caricamento, per mero errore, sul proprio sito di un *file* in estensione video di immagini salienti dell'incontro Fiorentina – Lazio, laddove il contenuto che si intendeva caricare sarebbe dovuto consistere unicamente in un *file* audio recante un commento del direttore della testata sui momenti più significativi della medesima partita. La Società, più chiaramente, precisa nella memoria integrativa i passaggi tecnici che hanno causato l'errore: questa intendeva caricare sul proprio sito internet un commento audio del direttore della testata, relativo alla partita in parola, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritti audiovisivi sportivi. Al fine di coadiuvare il direttore a commentare le azioni salienti della partita di calcio, la voce di questi è stata registrata insieme alle immagini video dell'incontro, sul medesimo *file*. Una volta effettuata questa operazione, il *file* in questione è stato duplicato, mantenendo il solo audio ed oscurando le immagini video, in modo da effettuare l'*upload* di questo

sul sito internet, operazione tecnicamente non possibile per i soli *file* audio sul server utilizzato dal sito. Alle immagini sarebbe stata sostituita, quindi, una schermata vuota, con il solo audio del commento del cronista sui momenti salienti del citato *match* sportivo. L'upload del video contenente le immagini oggetto di contestazione è stato un evento non voluto né previsto dalla Società: l'errore è stato generato dal fatto che ambedue i *file* erano stati nominati nel medesimo modo ed ambedue i *file* erano nel medesimo formato, ovvero in estensione ".avi". Il *file* in cui le immagini non erano state oscurate, pertanto, è stato caricato per un mero errore materiale e la Società, non appena accortasi dell'accaduto, si è immediatamente adoperata per rimuoverlo, tant'è che la presenza del video di cui alla sintesi in differita della partita Fiorentina – Lazio con il logo di "Mediaset Premium" è rimasto sul sito per un lasso di tempo che, adduce la Società, non ha superato le tre ore. La Società pertanto, non ritenendo configurabile il nesso causale tra la propria condotta e l'evento verificatosi, richiede l'archiviazione del procedimento, trattandosi di una condotta priva di volontarietà e coscienza; le circostanze sono state tra loro concatenate e combinate accidentalmente, tali da assurgere ad un vero e proprio caso fortuito, che esclude la punibilità in generale, analogamente a quanto disposto dall'art. 45 del codice penale;

RITENUTO che gli argomenti della società Geo Editrice srl inducono a concludere che siano venuti meno i presupposti per la qualificazione della diffusione di immagini salienti relative ad incontro calcistico quale violazione del decreto legislativo n. 9/2008 e del Regolamento di cui alla delibera n. 405/09/CONS, in considerazione dell'insussistenza di un nesso causale che renda ascrivibile alla Società la responsabilità dell'evento verificatosi, essendo la condotta da questa tenuta priva di quella volontarietà e di quella coscienza indefettibilmente richieste dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'evidente incompatibilità tra causalità e casualità. L'evento si è, infatti, verificato a causa di una serie di circostanze accidentalmente ed eccezionalmente tra loro combinate e concatenate, che hanno determinato un evento-conseguenza non voluto dalla Società, del tutto imprevisto ed imprevedibile, tale da assurgere a caso fortuito. Questo, com'è noto, è definito dall'articolo 45 del codice penale quale causa di esclusione della punibilità dell'agente, in quanto ostativo all'affermazione della responsabilità dello stesso. Tale principio appare applicabile *in subiecta materia*, come pacificamente ritenuto da dottrina e giurisprudenza (così *ex multis*: Cass. Sez. II, 25 luglio 2000, n. 9738: "*il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati nella legge 689/81, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'articolo 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente*") e in tal senso si è, altresì, orientata l'Autorità in precedenti pronunce sempre in materia di normativa relativa ai diritti audiovisivi sportivi. Inoltre, deve rilevarsi che, in ragione dell'esiguo periodo di tempo in cui il video è rimasto *on line* prima di essere rimosso, la visione delle immagini è stata limitata ad un assai ridotto numero di persone, da cui si ricava l'insussistenza di effetti pregiudizievoli nei confronti dei soggetti detentori dei diritti;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 3, commi 2 e 6, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, lì 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola